

stenza del consorzio, nè si saprebbe immaginare come dei grandiosi consorzi potessero esistere senza grandi opere, pure, in vista dei dubbi che possono sorgere, non abbiamo difficoltà a ritirarla; attesochè, anche nel silenzio di questa legge, provvede la legge comune, la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità. Certamente questi consorzi dovranno percorrere una via un po' più lunga per ottenerla, ma non vi è dubbio che, quando sia reputata utile e giusta, l'espropriazione sarà loro concessa.

Per tal modo otterremo lo scopo di rimuovere il timore che si venga qui ad architettare una legge, la quale di straforo conceda a questi consorzi delle facoltà straordinarie e tali da compromettere le proprietà vicine ai canali d'irrigazione, e dall'altro non impediamo la costituzione di codesti consorzi, attesochè io credo che, anche nel silenzio di questa disposizione, le leggi comuni provvedono abbastanza. E quindi non mi oppongo a che si sopprima dagli articoli 5 e 6 la espropriazione per ragione di pubblica utilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Piroli ha facoltà di parlare.

PIROLI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro non ho più nulla a dire, perchè io intendeva precisamente di fare la proposta che egli ha ora annunziata, e che non dubito sarà accolta dalla Commissione e dalla Camera.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Paternostro.

PATERNOSTRO PAOLO. Rinunzio a parlare. Ringrazio il signor ministro della sua benevolenza; così ci è maniera d'intenderci quando facciamo le leggi. Ed io non ho fatte le mie osservazioni che per questo scopo.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro modifica l'articolo 5.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Parmi che non avrebbe più ragione di essere l'aggiunta fatta dalla Commissione, perchè si direbbe:

« I consorzi possono, in ragione della vastità ed importanza della impresa cui mirano, essere riconosciuti di pubblica utilità: » nè si direbbe più: « Le opere da eseguirsi dai consorzi. »

All'articolo 6 poi si direbbe:

« Il decreto di cui all'articolo precedente sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno ed ha per effetto:

« a) di conferire al consorzio la personalità giuridica; poi si toglierebbe quest'alinea:

« b) di attribuire alla impresa il carattere di pubblica utilità, per gli effetti della legge sulle espropriazioni; » e rimarrebbe l'ultimo:

« c) di concedere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi fiscali. »

SORRENTINO. Io non so comprendere il perchè della prima parte dell'articolo 5, in cui sta scritto: « I consorzi possono, in ragione della vastità ed importanza

della impresa cui mirano, essere riconosciuti di pubblica utilità. »

Che cosa vuol dire?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Vuol dire l'esazione dei tributi coi privilegi fiscali.

Se mi è permesso d'interrompere, dirò che questa è domanda unanime che fanno tutti i consorzi. Allorché si tratta di piccoli consorzi, di poche persone, riunite, è evidente che ciò non sia necessario; ma, quando si tratta di riunioni di migliaia di persone, tutti chiedono al Governo che si accordi il privilegio della esazione dei contributi per mezzo di mano fiscale, come si fa in Lombardia. Questa ripeto, è la parte della legge che è più desiderata da questi grandi consorzi. Ma questa facoltà non si accorderebbe a tutti i consorzi, non a quelli ristrettissimi; si concederebbe solo a quei grandi consorzi che hanno il carattere di pubblica utilità e che, oltre all'interesse privato dei loro soci, mirano a soddisfare ad un bisogno generalmente sentito. Ecco quale sarebbe la portata dell'articolo.

SORRENTINO. Dopo questa dichiarazione del signor ministro mi acqueto, e rinunzio ad esporre altre osservazioni.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ritira la sua aggiunta al primo alinea dell'articolo quinto.

PIROLI. Domando la parola.

Mi pareva che l'onorevole signor ministro avesse dichiarato che non si opporrebbe alla soppressione dell'articolo 5, come io credo che debba essere soppresso interamente, salvo il disporre con speciale articolo il diritto dei consorzi a riscuotere coi privilegi fiscali il contributo dei soci. Per quanto riguarda il diritto d'espropriazione forzata, io sono di avviso che non debba sperimentarsi se non nelle vie tracciate dalla legge sulle espropriazioni quando il consorzio intende procedere all'esecuzione dell'opera; allora, e in ciascun caso sarà il caso di esaminare se l'opera in se stessa per la sua importanza e per lo scopo sia per tornare ad utilità generale. Il dichiarare *a priori* e nell'atto stesso della costituzione dei consorzi che sono di pubblica utilità, riservando poi ai casi speciali il procedimento ordinario delle espropriazioni sarebbe fare cosa intempestiva, o per lo meno superflua. Io penso adunque che tutto l'articolo 5 debba essere soppresso.

BACCELLI. Per dare efficacia a questa legge ed all'effetto di stimolare la formazione dei consorzi per le opere d'irrigazione, due sono i provvedimenti che si sono escogitati: il primo si è di poter dichiarare questi consorzi di pubblica utilità; il secondo di dare ai medesimi la facoltà di riscuotere il contributo coi privilegi fiscali. L'onorevole preopinante propugna la soppressione dell'articolo 5, dove si dispone appunto circa al dichiarare questi consorzi di pubblica utilità. Ora col sopprimere l'articolo 5 si toglie uno dei rimedi più efficaci che si siano concessi in questa legge, si